



COMUNE DI TUGLIE
(Provincia di Lecce)
POLIZIA MUNICIPALE
Via Plebiscito, 2 – 73058 Tuglie – tel-fax: 0833 597644

ORDINANZA N. 6

OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI.

IL SINDACO

-Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute a causa dell' abbandono delle deiezioni solide di cani sul suolo pubblico ed in particolare sulle zone destinate al passaggio dei pedoni e negli spazi frequentati dalla cittadinanza per manifestazioni di vario tipo, con conseguenti rischi per la salute e l'igiene;

- Constatato lo stato indecoroso dal punto di vista igienico-sanitario di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc.. causato dai conduttori di cani che lasciano defecare i propri animali nelle aree pubbliche senza curare la rimozione delle deiezioni;

- Ritenuto che tale comportamento da parte dei conduttori di cani sia causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti allo smaltimento;

- Ravvisata la necessità di richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, i viali ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti ai negozi ed ai parchi pubblici;

- Vista la legge 23.12.1978, n. 833 istitutiva del Servizio Nazionale;

- Vista la legge regionale 22 agosto 1989, n. 13;

- Vista la legge 14.08.1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione randagismo);

- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

- Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni (modifiche al sistema penale);

- Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/1990 per il fatto che è rivolto alla generalità delle persone ;

ORDINA

Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- 1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;**

2. **di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;**
3. **di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, che dovranno essere smaltiti nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta;**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 689/81.

La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è altresì pubblicizzata con l'inserimento nel sito internet del Comune e mediante la distribuzione di copie della stessa al pubblico.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando della Polizia Municipale di Tuglie ed alla Stazione Carabinieri di Sannicola.

Si avvertono gli interessati che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni, dal termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in alternativa..
- entro 20 giorni, dal termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 86 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1196.

Tuglie,, 25.02.2015



IL SINDACO
(Massimo Stamerra)